



nella specie ostavano all'accoglimento della richiesta la considerevole gravità dei fatti e la conseguente propensione a delinquere del medesimo (che era stato trovato in possesso di ben 47 involucri di marijuana) nonché la negativa personalità del medesimo, condannato per vari fatti tra cui appunto quello di spaccio di sostane stupefacenti.

Sussistevano quindi le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ostative alla sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare.

2, Ricorre per cassazione il \_\_\_\_\_ a mezzo del difensore avv. \_\_\_\_\_, che con un unico motivo denuncia la erronea applicazione dell'art. 89 T.U. stup., osservando che in realtà nessuno degli elementi addotti dal Tribunale evidenziava eccezionali esigenze cautelari, trattandosi di un soggetto tossicodipendente gravato da un banale episodio di spaccio e di occupazione di un edificio che aveva avuto ad oggetto l'appartamento nel quale egli viveva insieme alla propria famiglia.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

2. Le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono il mantenimento della misura custodiale carceraria, pur in presenza delle condizioni considerate dall'art. 89, comma 2, T.U. stup., non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità (*ex plurimis*, Sez. 6, n. 10329 del 23/01/2008, Reale, Rv. 238928; Sez. 6, n. 33807 del 12/07/2007, Scrivano, Rv. 237420).

2. La motivazione resa dal Tribunale per confermare l'ordinanza del primo giudice, che ha respinto l'istanza del \_\_\_\_\_ non evidenziano alcun parametro inquadrabile nel suddetto ordine concettuale-normativo, esaurendosi nella mera considerazione del fatto che il medesimo era stato trovato in possesso di 47 involucri di marijuana e che egli era stato in precedenza condannato per analoghi fatti; il tutto obliterando ogni rilievo circa le prospettive di recupero del medesimo, espressamente considerate, quale aspetto discriminante, dalla riferita disposizione di legge.

GG

3. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio, per nuovo e più approfondito esame, al Tribunale di Catania, che si conformerà, nell'esame della concreta fattispecie, ai principi di diritto evidenziati.

La Cancelleria provvederà a norma dell'art. 97, comma 1-~~quater~~, disp. att. cod. proc. pen.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 97, comma 1-~~quater~~, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 17/01/2013.

Il Consigliere estensore

Giovanni Conti



Il Presidente

Giovani de Roberto

